



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/08/2018 ed estinto anticipatamente, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.346,94 per spese di istruttoria pratica e costi di intermediazione non maturati.

In via subordinata, per commissioni e/o oneri ritenuti up-front, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

In ogni caso, chiede il rimborso delle commissioni di estinzione, pari a € 255,14, gli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo e la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- che il finanziamento è stato estinto alla scadenza della rata n. 25, con decorrenza 01/11/2020;
- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità



di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento”, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione secondo il criterio pro rata temporis (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- in relazione alla richiesta di retrocessione, avanzata in subordine, secondo il c.d. "criterio misto", la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura);
- la natura up-front delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; la non rimborsabilità di tali costi è confermata espressamente nella documentazione contrattuale e, in particolare, nel modulo IEBC.

Infine ribadisce la legittimità del proprio operato, in quanto conforme agli "Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio" - in particolare al punto 16 - forniti dalla Banca d'Italia agli intermediari;

- il legittimo addebito, nel conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste"; richiama la decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per



cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

In primo luogo, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che, sebbene la ricorrente abbia allegato un conteggio estintivo, elaborato al 30/09/2020, da cui si evincono 24 rate scadute, non risulta controverso che l'estinzione anticipata del finanziamento sia avvenuta in corrispondenza della 25ma rata, come affermato dall'intermediario in sede di controdeduzioni; pur non essendo in atti il relativo conteggio estintivo, la stessa ricorrente effettua i calcoli considerando 25 rate scadute e versa in atti la liberatoria attestante l'estinzione con effetto dal 01/11/2020 (data non compatibile con il conteggio estintivo allegato al ricorso e coerente con l'estinzione del finanziamento alla 25ma rata).

Con riguardo alla natura delle voci di costo, il Collegio ha provveduto a qualificare come upfront tanto le spese di istruttoria, quanto i costi di intermediazione, poiché la descrizione delle relative voci di costo fa riferimento ad attività preliminari alla conclusione del prestito. Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	25
rate residue	95

TAN ▶	3,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	79,17%
- in proporzione alla quota	64,41%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 620,00	€ 490,83	€ 399,36	<input type="radio"/>		€ 399,36
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.081,40	€ 856,11	€ 696,55	<input checked="" type="radio"/>		€ 696,55
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.096
						interessi legali	si

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, sicché non contesta, in particolare, una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

A tal proposito il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, secondo cui “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Sulla scorta di tale orientamento la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l’assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.096,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS